



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 62 DEL 16/05/2019**

**OGGETTO: ORDINANZA ZONA TRAFFICO LIMITATO 2019**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI**

**Premesso** che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibera n. 70 del 18/3/99 ha istituito le Zone a Traffico Limitato dettando le linee guida per l'istituzione, l'attuazione e la regolamentazione delle stesse;

**Visto** che la succitata delibera demanda al dirigente responsabile l'attuazione e la regolamentazione della circolazione e del rilascio di permessi agli aventi diritto;

**Considerato** che anche per il 2019 si prevede un notevole afflusso di persone e veicoli data la valenza turistica della nostra Città;

**Considerato** altresì che in ottemperanza a quanto disposto dalla succitata D.G.C. n. 70/99, ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione, della prevenzione dall'inquinamento e della salvaguardia delle utenze più deboli della strada quali i pedoni, si ritiene di dover adottare anche per l'anno in corso adeguati provvedimenti di limitazione del traffico nelle zone maggiormente interessate all'afflusso turistico, come individuate nella già citata Delibera della Giunta Comunale;

**Rilevato** che i velocipedi a quattro o più ruote occupano in larghezza (dimensioni medie: larghezza m. 1,10 e lunghezza m. 2,170), rispetto alle normali biciclette a due ruote, una rilevante porzione della sede stradale adibita a pista ciclabile (m. 2,30 con all'interno la linea longitudinale discontinua che misura circa 10 cm.), per cui gli stessi finiscono per invadere la corsia adibita al traffico dei velocipedi che circolano in senso contrario, causando in tal modo una situazione di pericolo;

**Rilevato** altresì che, sempre a causa della larghezza dei succitati velocipedi a quattro ruote, gli stessi costituiscono una rilevante causa di pericolo per i pedoni che attraversano in longitudinale la medesima pista ciclabile;

**Considerato** che il suddetto stato di pericolo è attestato dal numero di incidenti con feriti che negli ultimi anni hanno interessato i suddetti velocipedi a quattro o più ruote;

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione per il rilascio di permessi di transito agli aventi diritto e per la circolazione e la sosta in deroga di determinate categorie di utenti e veicoli;

**Vista** la decisione della Giunta Comunale che ha determinato, nella seduta del 14 maggio 2019, le date di vigenza della Z.T.L. per l'anno 2019;

**Vista** l'ordinanza n° 81 del 04/5/2000;

**Visti** gli articoli: 1 comma 1°; 3 punto 54; 7 comma 1° lett. a e commi 4° e 9°; 158 comma 2° lett. l; 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - successive modificazioni e relative norme regolamentari;

### **ORDINA**

1) la premessa è parte integrante del dispositivo.

2) che sulla via Dante Alighieri (tratto da via G. Gozzi a piazza Marconi), piazza Manzoni (tratto da via D. Alighieri a via D. Alighieri), via Andrea Bafile (compreso il tratto di carreggiata di piazza Brescia in corrispondenza della stessa), piazzetta Carducci (tratto da via Bafile a via Bafile) piazza G. Mazzini,

con esclusione delle aree pedonali, via Nievo, tratto tra via Vicenza e via Zara, via S. Trentin, piazza Aurora (tratto centrale) via U. Foscolo, piazza Marina, via G. Verdi, via dei Mille; via Levantina, tratto compreso tra via Olanda e piazza Milano, sulla piazza Milano e sulla via Altinate, nonché sulla via G. Mameli, nel tratto compreso tra piazza Marconi e piazza Pompilio Verago, nel periodo **dal 30 maggio 2019 al 15 settembre 2019, dalle ore 20.00 alle ore 06,00 del giorno successivo, vengano istituite ZONE A TRAFFICO LIMITATO.**

**3) che nello stesso periodo indicato al punto 2), dalle ore 21.30 alle ore 23.30, nelle Zone a Traffico Limitato sopramenzionate e sulle piste ciclabili ivi esistenti, la circolazione dei velocipedi a quattro o più ruote sia vietata.**

Sulle Zone a Traffico Limitato è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli di cui all'art. 46 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, mentre i pedoni potranno liberamente accedere su tutta la sede stradale compresa la carreggiata, ad esclusione della pista ciclabile ove presente.

Nei periodi in cui sono in vigore le Zone a Traffico Limitato, tutti i veicoli in sosta sulle vie e piazze sopraccitate, dovranno essere rimossi a cura degli interessati entro e non oltre l'orario di inizio della stessa Zona a Traffico Limitato; trascorso tale orario, nei confronti degli inadempienti, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 158 comma 2° lett. l e art. 159 comma 1° lett. b del già citato D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

L'accesso, la circolazione e la sosta in deroga ai divieti nelle Zone a Traffico Limitato sono consentite con apposito permesso che viene rilasciato per accertate necessità, ai sensi dell'art. 7 comma 4° del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con le modalità previste dall'ordinanza sindacale n. 34 del 17 marzo 1999.

Gli ospiti ed i turisti in arrivo che soggiorneranno all'interno della zona a traffico limitato dovranno munirsi, per i successivi transiti, delle prescritte autorizzazioni.

Oltre a quanto previsto dal punto (i) della già citata ordinanza 34/99 devono considerarsi semplice attraversamento e pertanto non necessitano di autorizzazione anche il transito sui seguenti tratti di strada:

- 1) nella zona di piazza Mazzini, il tratto della via Nievo di collegamento tra via Vicenza e via Zara;
- 2) il tratto di via G. Mameli di collegamento tra via Tritone e piazza Marconi.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n° 285/92 ; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

E' da considerarsi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI**

**IL DIRIGENTE – COMANDANTE P.L.  
Dott. Claudio Vanin**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.